

**STUDIO LEGALE**  
**AVV. FABIO GANCI**  
Via Roma, 48, 90046 Monreale  
PEC fabioganci@pecavvpa.it

**TRIBUNALE DI RAGUSA**  
**SEZIONE LAVORO**  
**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**  
**E RICHIESTA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

**Oggetto: mancato trasferimento di docente assunta a tempo indeterminato prima del varo del piano straordinario di stabilizzazione previsto dalla legge 107/2015 per effetto dell'illegittimo accantonamento dei posti provvisoriamente assegnati per effetto della l. n. 107/2015 agli idonei dei concorsi a cattedra del 2012.**

Nell'interesse di **FASELI MARIA**, nata ad Agrigento il 02.04.1975, residente in Raffadali (AG) nella Via Tivoli, 126, C.F. FSL MRA 75D42 A089 T, elettivamente domiciliata in Monreale (PA) nella Via Roma, 48, presso e nello studio dell'Avv. Fabio Ganci, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, fax 0916419038, PEC fabioganci@pecavvpa.it, che la rappresenta e difende per procura in calce al presente ricorso. L'Avv. Fabio Ganci dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* al seguente numero di fax 0916419038, e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: fabioganci@pecavvpa.it,

**CONTRO**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80185250588;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80018500829
- **UFFICIO IX - AMBITO TERRITORIALE DI RAGUSA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 92005900888 (**ATP dell'attuale sede di servizio**)
- **UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI AGRIGENTO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80004660843 (**ATP in cui ci si vuole trasferire**)
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA**, in persona del

legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80062970373;

- **UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI BOLOGNA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80071250379 (ATP che ha gestito la domanda di mobilità).

- **CONVENUTI**

#### **E NEI CONFRONTI DI**

- tutti gli insegnanti di scuola primaria/posto comune partecipanti alla mobilità straordinaria 2016/17 che hanno ottenuto una sede in un ambito ricompreso all'interno della provincia di Agrigento (Ambiti Sicilia 001, 002, 003), anche se in possesso di un punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente.

\*\*\*\*\*

#### **PER L'ACCERTAMENTO E/O LA DECLARATORIA DELLA ILLEGITTIMITÀ, NULLITÀ E/O INEFFICACIA**

1. del **provvedimento emanato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito territoriale per la provincia di Agrigento, in data 29 luglio 2016**, avente ad oggetto la pubblicazione bollettino trasferimenti del personale docente di ruolo della scuola primaria, fase B dell'art. 6 del C.C.N.I (doc. n. 1) nella parte in cui non contempla il nome della ricorrente e nella parte in cui, invece, accantona n. **96 posti** in favore di docenti immessi in ruolo ai sensi della legge 107/2015 art. 1 comma 98 lettera c (idonei del concorso a cattedre bandito con DDG n. 82 del 24/09/2012), sebbene in possesso di un punteggio di mobilità inferiore rispetto a quello vantato dalla ricorrente;
2. dei provvedimenti comunicati via mail nel mese di agosto del 2016, conclusivi della procedura di mobilità nazionale straordinaria di cui all'O.M. del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 241 dell'8.4.2016, con cui l'amministrazione ha rigettato la richiesta della ricorrente di trasferimento nella Provincia di Agrigento (Ambiti Territoriali 01, 02, 03);
3. quale **atto presupposto, del contratto collettivo nazionale integrativo** (e dell'ordinanza ministeriale emanata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, prot. 0000241 dell'8 aprile 2016 che la recepisce) **concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017**, nella parte in cui:

- **all'art. 2** – destinatari – prevede che *“i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria”, laddove tale norma consente di accantonare e sottrarre dalle disponibilità per i movimenti dei ricorrenti i posti occupati provvisoriamente dagli idonei del concorso a cattedra che hanno partecipato alle fasi nazionali del piano assunzionale 15/16;*
- **all'art. 6** (fasi dei trasferimenti e dei passaggi – fase B) prevede che *“gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi b e c del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE”* (e non anche quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle graduatorie di merito in quanto idonei al concorso a cattedra del 2012);
- **all'art. 8** (sedi disponibili per le operazioni di mobilità) prevede che *“ai fini delle fasi B, C e D della mobilità sono disponibili anche i posti degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla fase A dell'art 6, mentre vengono accantonati i posti per gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle graduatorie di merito”, laddove tale norma consente di accantonare e sottrarre dalle disponibilità per i movimenti dei ricorrenti (ossia dei docenti assunti prima dell'anno scolastico 2014/2015) i posti occupati provvisoriamente dagli idonei del concorso a cattedra che hanno partecipato alle fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 su tutto il territorio nazionale.*

### **E PER LA DECLARATORIA**

del diritto della ricorrente ad essere assegnata, con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017, su sede definitiva in un ambito ricompreso nella provincia di Agrigento anche in soprannumero - scuola primaria/posto comune - sulla base delle preferenze espresse, della precedenza e del punteggio.

### **IN FATTO**

1. La sig.ra **FASELI MARIA**, nel prosieguo chiamata ricorrente, è un'insegnante **immessa in ruolo prima del varo del piano straordinario di stabilizzazione, introdotto dalla L. n.**

107/2015, e attualmente in servizio presso la l'Istituto Comprensivo Statale "Leonardo Sciascia" di Scoglitti, frazione del Comune di Vittoria (RG) (doc. n. 2).

2. La ricorrente, più precisamente, veniva assunta a tempo indeterminato in data 01.09.2010 (doc. n. 3) per effetto dell'idoneità conseguita con il **superamento del concorso a cattedre**, indetto con decreti ministeriale del 20 Ottobre 1994 (doc. n. 4), con conseguente inserimento nelle graduatorie di merito e nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 97/2004, successivamente trasformate in graduatorie ad esaurimento.
3. La ricorrente, **a causa della carenza dei posti vacanti nella provincia di residenza**, veniva peraltro **assunta a tempo indeterminato in una provincia molto distante dal luogo in cui si trova la propria famiglia**, poiché l'immissione in ruolo poteva essere effettuata **soltanto nei posti vacanti nell'organico di diritto**, che non contemplavano alcun posto vicino alla residenza familiare.
4. La legge n. 107/2015 risolveva questa condizione di indisponibilità dei posti, creando **un innovativo organico, il cd. "organico di potenziamento"**, composto da ben 48.794 nuove cattedre, da assegnare, con una **PROCEDURA STRAORDINARIA DI ASSUNZIONE, ai docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure ai docenti risultati idonei nel concorso a cattedre del 2012** (ossia, in entrambi i casi, ai docenti che NON avevano VINTO alcuno dei posti banditi con il DDG n. 82 del 24 settembre 2012, ma erano inseriti nelle graduatorie di merito in quanto meri candidati "idonei").
5. Al fine di **salvaguardare i diritti dei docenti assunti, invece, con IL SISTEMA "ORDINARIO" DI RECLUTAMENTO**, la legge n. 107/2015 prevedeva al comma 108, dell'art. 1, un **piano straordinario di mobilità del personale docente**, suddiviso in due fasi, una **prima fase** (B1) riservata ai docenti che - come appunto l'attuale ricorrente - erano stati immessi in ruolo **prima** dell'entrata in vigore della l. n. 107/2015, e una **seconda fase** (B3) invece aperta ai docenti assunti grazie alla L. n. 107/2015<sup>1</sup>.
6. La ricorrente, quale docente immessa in ruolo entro l'a.s. 2014/15, ossia **senza beneficiare**

---

<sup>1</sup> Il comma 108 dell'art. 1 sanciva infatti che: "Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di **mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai DOCENTI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO ENTRO L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale**, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, **per tutti i posti vacanti e disponibili** inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). **Successivamente**, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ...".

delle procedure straordinarie di stabilizzazione disciplinate dal comma 96 dell'art. 1 dalla L. n. 107/2015, partecipava al piano straordinario di mobilità (doc. n. 5) indetto con la L. n. 107/15, per l'a.s. 2016/17, prendendo parte alla fase B.1 dei movimenti interprovinciali, con un punteggio di 84 + 6 di ricongiungimento (doc. n. 6), e indicando come prime preferenze le scuole e gli Ambiti Territoriali 03, 01, 02 della provincia di Agrigento.

7. La ricorrente, tuttavia, non otteneva il trasferimento richiesto, e ciò nonostante numerosi docenti partecipanti alla fase B.3 della mobilità (idonei non vincitori del concorso indetto con D.M. 82/2012) avessero ottenuto una sede nella provincia di Agrigento seppur in possesso di un punteggio nettamente inferiore rispetto a quello della ricorrente, così come da tabella che si trascrive qui sotto:

INSEGNANTE	PUNTEGGIO DI MOBILITÀ	AMBITO ASSEGNATO
Bongiorno Carmela	45	Sicilia 001 (AG)
Panarisi Luana	31	Sicilia 001 (AG)
Bellomo Nicolina	19	Sicilia 002 (AG)
Guida Loredana	17	Sicilia 002 (AG)
Nascè Salvatore	18	Sicilia 003 (AG)
Tona Calogera	0	Sicilia 003 (AG)

8. La tabella sopra trascritta ha un valore esemplificativo considerato che nella sola provincia di Agrigento ben 96 docenti con un punteggio più basso della ricorrente ottenevano una assegnazione definitiva (doc. n. 7).
9. Da tale tabella emerge dunque che la ricorrente non otteneva il trasferimento nell'ambito territoriale indicato come preferito nella domanda perché il MIUR aveva sottratto dalla procedura di mobilità le sedi assegnate in via provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016 agli insegnanti assunti mediante scorrimento delle graduatorie del concorso

**indetto il 24 settembre 2012.**

10. La ricorrente, per gli anni scolastici l'a.s. 2017/2018 e 2018/19, ripresentava quindi domanda di mobilità, non ottenendo ancora una volta il movimento richiesto essendo già stati assegnati nella precedente procedura le sedi a cui ambiva.
11. **Il TAR del Lazio, sede di Roma, con provvedimenti cautelari nn. 5739/18, 5740/18, 5741/18 e 5742/18 del 28.09.2018** (docc. nn. 8, 9, 10 e 11) - sospendeva peraltro l'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016 (doc. n. 12), ossia **l'atto macro-organizzativo** con cui erano state disciplinate le procedure di mobilità straordinarie dell'anno scolastico 2016/2017 in quanto, *"(...) come da prevalente orientamento della giurisprudenza, l'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016 non possa derogare alla norma di legge e prevedere criteri di priorità nei trasferimenti differenti da quelli previsti dalla legge; ritenuto che, nel caso di specie, la disposizione preveda un'unica priorità accordata in sede di mobilità in favore degli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015; ritenuto, pertanto, che i trasferimenti dei ricorrenti debbano prevalere sull'assegnazione delle sedi in base alle nuove assunzioni e che il criterio di assegnazione deve seguire quello previsto dalla legge; ritenuta la sussistenza dei presupposti per partecipare anche ai bandi nazionali oltre che a quelli regionali. Accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende gli atti impugnati nei termini di cui in motivazione"*.
12. In poche parole, il **TAR DEL LAZIO**, sede di Roma - in linea con l'univoca giurisprudenza sviluppata innanzi ai Giudici del Lavoro (cfr., per esempio, **TRIB. CATANIA decreto Collegiale n. 18832/2018 del 17.5.2018**, **TRIBUNALE DI ROMA ord. 12.12.2016**, **TRIBUNALE DI ROMA sent. n. 2056 del 2.3.2017**, **TRIBUNALE DI RAVENNA ordinanza 3.02.2017**, **TRIBUNALE DI ROMA 9.3.2017, ord. n. 23310/2017**, **TRIBUNALE DI PAVIA ordinanza 27.04.2017**, **TRIBUNALE DI CATANIA ordinanza 25.07.2017**, **TRIBUNALE DI PISA ordinanza 21.09.2017**, **TRIBUNALE DI MESSINA ordinanza 10.08.2017**, **TRIBUNALE DI PAVIA sentenza 28.09.2017**, **TRIBUNALE DI RAVENNA sentenza n. 238/2017**, **TRIBUNALE DI ENNA ord. 5.10.2017**, **TRIBUNALE DI SIRACUSA ordinanza n. 2516 del 24/04/2018**) - accertava l'esistenza di una **precedenza riconosciuta dalla L. n. 107/2015 in favore dei soli docenti che, come la ricorrente, erano stati assunti entro l'a.s. 2014/2015**, per cui sospendeva l'O.M. 241/16 nella parte in cui, invece, illegittimamente conferiva tale precedenza ad altre categorie di soggetti (gli idonei non vincitori dei concorsi a cattedre del 2012 stabilizzati con la l. n. 107/2015) attraverso lo strumento del preventivo accantonamento numerico dei

posti nella provincia di nomina provvisoria.

13. In esecuzione dei suddetti provvedimenti cautelari del Giudice Amministrativo e dei Giudici del Lavoro, **molti insegnanti in condizioni identiche rispetto a quelle dell'odierna ricorrente ottenevano il trasferimento definitivo nella provincia di Agrigento, anche in sovrannumero** (docc. nn. 13 e 14)
14. La ricorrente si rivolge pertanto alla Giustizia riparatrice di questo Ill.mo Tribunale per denunciare l'illegittimo accantonamento dei posti in favore degli idonei non vincitori dei concorsi a cattedre del 2012, assunti *ex lege* n. 107/2015, ed ottenere in via d'urgenza il trasferimento nelle sedi richieste, spettantegli di diritto in quanto è risultata ugualmente idonea in un concorso a cattedre ed è in possesso di un punteggio superiore a tali docenti.

#### **PREMESSA: SUL FUMUS BONI IURIS**

Al fine di agevolare la lettura del presente ricorso si ritiene opportuno premettere come il diritto della ricorrente al trasferimento nella sede richiesta discende dalla illegittima **sottrazione dalle procedure nazionali di mobilità dei posti attribuiti in via provvisoria ai docenti assunti mediante scorrimento delle graduatorie del concorso del 2012**, e ciò in contrasto con:

- I. **l'art. 470, comma 1°, del D. Lgs. n. 297/1994**, in quanto per espressa previsione di legge la mobilità deve avere sempre la priorità sulle nuove immissioni in ruolo, che possono essere pertanto disposte unicamente sui posti che residuano dopo i trasferimenti.
- II. **l'articolo 1, comma 108, della l. n. 107/15**, in quanto il legislatore ha individuato distinte fasi di mobilità (dapprima i docenti immessi in ruolo con il sistema ordinario di assunzione e solo dopo quelli stabilizzati con la l. n. 107/2015), per cui ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 doveva esser concessa la possibilità di presentare domanda di mobilità su tutti i nuovi posti vacanti e disponibili, ivi compresi i posti assegnati *in via provvisoria* ai docenti assunti con la procedura di stabilizzazione di cui alla L. n. 107/2015;
- III. **l'articolo 1, commi 73, 108 e 109, della legge n. 107/15 e gli artt. 399 e 400 del D. Lgs. n. 297/94**, che sanciscono la provvisorietà dell'assegnazione dei posti attribuiti con il piano straordinario delle assunzioni, fino al superamento del periodo di prova, per cui anche i posti coperti dagli idonei del concorso del 2012 dovevano ritenersi "*disponibili*" e quindi

rientrare nella procedura di mobilità nazionale;

**IV. l'art. 97 della Cost. e i principi di imparzialità e buon andamento**, poiché non poteva esserci assegnazione definitiva di posti in favore degli idonei al concorso 2012 senza aver prima esperito le procedure di mobilità in favore di soggetti assunti in precedenti tornate concorsuali, per cui la mancata messa a disposizione della mobilità nazionale di tutti i posti vacanti e disponibili ha stravolto il criterio meritocratico, attribuendo ai docenti neoassunti e in attesa della conferma in ruolo (mediante il piano straordinario di stabilizzazione, di cui alla l. n. 107/15) i posti invece spettanti ai docenti immessi in ruolo prima dell'entrata in vigore della l. n. 107/2015, in quanto aventi maggiori titoli ed anzianità di ruolo; l'ordinanza ministeriale infatti, accantonando i posti assegnati provvisoriamente ai docenti stabilizzati mediante scorrimento delle graduatorie del 2012, **ha privilegiato in maniera del tutto immotivata e arbitraria tali docenti a scapito della ricorrente**, che per essere stata immessa in ruolo con le procedure ordinarie di assunzione, attingendo dalle graduatorie dei concorsi precedenti, e per il fatto di avere maturato maggiori titoli ed anzianità, aveva diritto ad avere la precedenza nelle assunzioni e nell'assegnazione dei posti vacanti e disponibili.

Ma andiamo per ordine.

\*\*\*

**I. VIOLAZIONE DELL'ART. 470, COMMA 1°, DEL D. LGS. n. 297/1994 E DELL'ART. 1, COMMA 108, DELLA L. N. 107/2015: INVERSIONE CRONOLOGICA DELLE OPERAZIONI DI ASSUNZIONE RISPETTO A QUELLE DI TRASFERIMENTO E CONSEGUENTE SOTTRAZIONE ALLA MOBILITÀ DEI POSTI PROVVISORIAMENTE ASSEGNATI AGLI IDONEI DEL CONCORSO A CATTEDRE DEL 2012.**

Il diritto dell'attuale ricorrente al trasferimento consegue in via preliminare assorbente dalle disposizioni in epigrafe che riservano ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 una priorità assoluta di scelta della sede di mobilità su tutti i posti vacanti e disponibili, con conseguente impossibilità di accantonare parte di questi a favore di docenti non ancora assunti in via definitiva *ex lege* n. 107/2015, in quanto sottoposti a periodo di prova e assegnatari di un posto solo in via provvisoria.



Invero, l'art. 470, comma 1°, del D. Lgs. n. 297/1994 dispone che *"Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico"*.

Ne consegue che la **mobilità deve avere sempre la precedenza sulle nuove immissioni in ruolo**, che **possono essere pertanto disposte unicamente sui posti che residuano dopo i trasferimenti**.

\*

Fino alla creazione del nuovo *"organico di potenziamento"* introdotto dalla legge 107/2015, l'amministrazione oggi convenuta non aveva mai reso disponibile un numero di posti sufficiente per le assunzioni e, dunque, per i trasferimenti.

**La legge 107/2015 ha mutato questa condizione di indisponibilità dei posti creando un innovativo organico, il cd. "organico di potenziamento"**, composto da ben 48.794 nuove cattedre, e disciplinando una nuova modalità di assunzione su domanda da parte di tutti gli **idonei del concorso a cattedre del 2012** (ossia dei docenti che non si erano collocati in posizione utile per ottenere uno dei posti banditi con il DDG n. 82 del 24 settembre 2012) e di tutti gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento<sup>2</sup>.

**Per salvaguardare il diritto alla mobilità dei docenti già immessi in ruolo con le procedure ordinarie di assunzione, l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015 ha previsto, per l'anno scolastico 2016/2017, "un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015"**.

La L. n. 107/2015 ha pertanto introdotto **separate fasi di mobilità**, distinte in base al diverso anno di assunzione (anteriore o successivo all'a.s. 2014/2015) stabilendo che la prima

---

<sup>2</sup> La legge 107/2015, infatti, ha inteso dare **piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche attraverso la creazione dell'innovativo "organico di potenziamento"**, ossia un **nuovo organico** proposto dalla singola istituzione scolastica al fine di renderlo funzionale alle proprie esigenze didattiche, organizzative e progettuali inserite nel Piano dell'Offerta Formativa della Scuola. Si tratta, dunque, di un **organico aggiuntivo** rispetto a quello già esistente per l'a.s. 2015/16, sul quale è stato possibile effettuare, come anticipato, **48.794 nuove assunzioni in ruolo** attraverso il piano straordinario di stabilizzazione varato con la legge 107/2015.

fase di mobilità nazionale riguarda “TUTTI I POSTI VACANTI E DISPONIBILI” ed è **RISERVATA** ai soli “DOCENTI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO ENTRO L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015”, in quanto **assunti prima dei candidati stabilizzati con la l. n. 107/2015** e aventi **maggiore punteggio** nelle graduatorie di mobilità, in quanto in possesso di maggiori titoli ed anzianità.

In attuazione a detta disposizione l'allegato 1 al CCNI mobilità 2016 (doc. n. 15) *“Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo-Effettuazione della fase B”*, prevedeva il seguente ordine delle operazioni di mobilità:

1. *“Operazioni di mobilità territoriale per gli assunti entro il 14/15”.*
2. *“Operazioni di mobilità professionale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15”*
3. *“Operazioni di mobilità territoriale provinciale per gli assunti nell'a.s. '15/16, da fasi b e c del piano di assunzioni 15/16, dalle graduatorie di merito”.*

In ossequio a quanto previsto dalla L. 107/15 la norma contrattuale summenzionata ha, quindi, previsto che prima venissero effettuati i trasferimenti territoriali e professionali degli assunti entro l'a.s. 2014/2015 e successivamente quelli degli assunti nell'a.s. 2015/2016.

\*

In sintesi, i docenti già assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 (come appunto l'attuale ricorrente) avrebbe dovuto potere chiedere la **mobilità su tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria al personale docente assunto (su sede non definitiva) nella fase nazionale del piano straordinario.**

\*

Invero, in base alle citate disposizioni, **la mobilità del 2016 doveva essere articolata nelle seguenti fasi e sotto-fasi:**

#### **FASE - A (articolata in tre sotto-fasi)**

- 1) Trasferimenti in ambito comunale dei docenti assunti entro il 2014-15.
- 2) Trasferimenti tra comuni diversi nell'ambito della provincia di titolarità dei docenti assunti entro il 2014-15.
- 3) Passaggi di cattedra e di ruolo nell'ambito della provincia di attuale titolarità.

#### **FASE - B (articolata in tre sotto-fasi)**

- 1) **Trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti entro il 2014-2015.**

- 2) Passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali dei docenti assunti entro il 2014-15.
- 3) **Trasferimenti dei docenti assunti nel 2015-2016 in fase B e C e provenienti dalle graduatorie di merito del concorso.**

#### **FASE - C.**

Trasferimenti dei docenti assunti nel 2015-2016 in fase B e C e provenienti dalle GAE.

\*\*\*\*\*

Ne discende che la **ricorrente avrebbe dovuto concorrere nella fase B1** per tutti i posti vacanti o disponibili, mentre i **docenti stabilizzati** avrebbero dovuto concorrere solo **nella fase B3** e limitatamente ai posti residuati dopo tale procedura di mobilità.

\*

Senonché, **il contratto collettivo nazionale integrativo dell'8 aprile 2016, concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017, ha stravolto il senso della sopra citata disposizione normativa**, sancendo del tutto inopinatamente che i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'a.s. 2015/16 potessero concorrere ai fini della mobilità **solo per i posti non provvisoriamente assegnati ai docenti risultati idonei alle Graduatorie di Merito del Concorso 2012.**

**L'ART. 6 DEL CCNI DELL'8.4.2016** prevede infatti che "1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi: **FASE A 1**. Gli assunti entro il '14/15 - compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio- potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B. Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale. 2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia. Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D. **FASE B 1**. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di

*preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;* 2. *gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia.* L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D. **FASE C** 1. *Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti.* La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza; **FASE D** 1. *Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”.*

**L'ART. 8 DEL CCNI DELL'8.4.2016 - SEDI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITÀ -** dispone poi che “9- ai fini delle fasi B, C e D della mobilità sono disponibili anche i posti degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla fase A dell'art 6, mentre vengono **accantonati** i posti per gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle graduatorie di merito”.

**L'ART. 2 DEL CCNI DELL'8.4.2016 - DESTINATARI -** prevede infine che “i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo

accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria”.

CON L'ORDINANZA MINISTERIALE EMANATA IN PARI DATA DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (prot. 241 dell'8 aprile 2016, avente ad oggetto la disciplina della mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017) **il MIUR ha quindi recepito il CCNI sancendo, all'art. 9**, commi 9 e 10, che “**9.** Nella fase B il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 96 dell'art 1 della legge 107/15 lettera a) dovrà indicare in ordine di preferenza tutti gli ambiti della provincia nella quale è stato immesso in ruolo, potrà indicare inoltre nella stessa domanda ma ai fini della fase D dei trasferimenti sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 preferenze per le province. **10-** Nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare **tutti gli ambiti nazionali**, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali.”

**NEI successivi commi 16 e 17 dell'art. 9 la medesima ordinanza** ha poi disposto che “**16-** Il personale del comma 96 dell'art 1 della legge 107/15 lettera a) immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettere b) e c) dovrà indicare ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva **tutti gli ambiti delle provincia di attuale nomina**, in caso di domanda incompleta il sistema completerà la medesima seguendo la catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali decretata dall'Ufficio scolastico regionale di competenza. **17-** Il personale del comma 96 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettere b) e c) dovrà indicare ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva **tutti gli ambiti delle province italiane** anche utilizzando i codici sintetici provinciali, in caso di domanda incompleta il sistema completerà la medesima seguendo la catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali decretata dall'Ufficio scolastico regionale di competenza e la catena di vicinanza tra le province italiane allegata che verrà pubblicata nel sito Miur nell'apposita sezione MOBILITA' 16/17 e redatta secondo le modalità di cui al modello allegato alla presente O.M.”

\*

In sintesi, per effetto di queste ultime disposizioni, venendo all'oggetto del presente ricorso, **il personale già assunto entro il 2014/15 ha potuto fare istanza di mobilità territoriale a**

**livello nazionale unicamente sui posti non assegnati in via provvisoria ai candidati assunti ex lege 107/2015 attingendo dalle graduatorie di merito del concorso del 2012, mentre questi ultimi hanno potuto presentare domanda di mobilità su base provinciale, nell'ambito delle provincia di assegnazione provvisoria, con conseguente grave violazione non solo del principio secondo il quale i trasferimenti devono precedere le assunzioni, ma anche dell'ordine di priorità espressamente previsto dal legislatore in favore degli insegnanti assunti prima del varo della legge 107/2015.**

Il CCNI dell'8.4.2016 e l'ordinanza che lo recepisce hanno infatti arbitrariamente creato una sostanziale riserva di posti in favore dei docenti reclutati mediante scorrimento della graduatoria di merito del concorso 2012, in evidente violazione della lettera e della *ratio* della l. n. 107 del 2015.

Invero, pare incontestabile come la *ratio* della norma sia chiarissima nel salvaguardare il diritto alla scelta della sede di servizio dei docenti assunti in via definitiva prima dell'entrata in vigore della l. n. 107/2015, lasciando ai soggetti successivamente assunti ex lege n. 107 i soli posti residuati in esito alle procedure di mobilità.

Il diritto della ricorrente al trasferimento nella sede richiesta con la domanda di mobilità discende, dunque, dalla **violazione dell'ordine delle operazioni (trasferimenti - assunzioni) previsto dall'art. 470, comma 1°, del D. Lgs. n. 297/1994 e confermato dall'art. 1, comma 108, della l. n. 107/15**, che riconoscono ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 una priorità assoluta di scelta della sede di mobilità su tutti i posti vacanti e disponibili, con conseguente impossibilità di accantonare parte di questi a favore di docenti non ancora assunti in via definitiva ex lege n. 107/2015, anche perché sottoposti a periodo di prova e assegnatari di un posto solo in via provvisoria.

L'attuale ricorrente, invece, pur essendo stata assunta entro l'anno scolastico 2014/2015, non ha potuto partecipare alle operazioni di mobilità sui nuovi posti vacanti di potenziamento previsti dalla legge 107/2015, in quanto il CCNI dell'8.4.2016 e l'ordinanza ministeriale n. 241 dell'8 aprile 2016 hanno sottratto dalle operazioni di mobilità i posti istituiti dalla legge 107/2015 temporaneamente assegnati ai docenti assunti mediante scorrimento delle graduatorie del concorso del 2012.

A questi ultimi docenti, in quanto **stabilizzati nella fase C del piano straordinario di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 98, lett. C, della l. n. 107/2015**, doveva invece essere

consentito di formulare **domanda di trasferimento solo nella fase B3 e limitatamente ai posti residuati dopo l'effettuazione della procedura di mobilità in favore dei docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015.**

\*

Secondo l'univoco insegnamento della **GIURISPRUDENZA**, infatti, "*come rilevato nell'ordinanza contestata e dalla giurisprudenza di merito ivi richiamata (Tribunale di Roma sentenza n. 2056/2917 del 2 marzo 2017; Tribunale di Enna ordinanza del 5 ottobre 2017; Tribunale di Ragusa ordinanza del 13 luglio 2017; Tribunale di Ravenna ordinanza del 3 febbraio 2017; Tribunale di Ravenna sentenza n. 192/2017 del 16 maggio 2017), nonché da questo Tribunale anche in composizione collegiale (ordinanza resa nel procedimento di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. iscritto al n. 12315/2017 R.G.) - vanno evidenziati l'assenza di alcun riferimento nella legge n. 107/2015 alla riserva di posti accordata, invece, dal CCNI mobilità personale docente ed ATA e dalla O.M. 241/2016 in fase di mobilità, nonché i profili di irragionevolezza di tale scelta ... la riserva accordata agli idonei del concorso del 2012 appare IRRAGIONEVOLE rispetto all'anzianità lavorativa e anagrafica dei soggetti coinvolti, e non trova ragioni né di merito ... né legate al principio del pubblico concorso di cui all'art. 97 della Cost. (non si tratta comunque, neanche per gli iscritti nelle GM del 2012, di soggetti che hanno superato il concorso pubblico, ossia che hanno avuto accesso al ruolo della pubblica amministrazione tramite l'ordinaria modalità prevista dal costituente, ma di docenti reputati idonei ed assunti per mero scorrimento della relativa graduatoria). La riserva in favore degli idonei del concorso 2012, inoltre, non trova fondamento nella L. n. 107/2015, che si limita a prevedere, da un lato, una preferenza nei riguardi di detti soggetti solamente nella fase di assunzione ex art. 1 co. 98 e 100 e, dall'altro lato, una PREFERENZA in favore dei soli docenti assunti nell'anno scolastico 2014/2015 in sede di procedure di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017. Dalla disposizione in esame si evince, dunque, **UN'UNICA PRIORITÀ ACCORDATA IN SEDE DI MOBILITÀ IN FAVORE DEGLI ASSUNTI ENTRO L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015**, peraltro priva di profili di irragionevolezza *per essere stati tali soggetti immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica con il vecchio sistema di reclutamento e per avere gli stessi maggiore anzianità di ruolo*. La disposizione in esame non prevede ulteriori deroghe al criterio meritocratico del maggior*

punteggio per la procedura di mobilità, tantomeno in favore degli idonei del concorso del 2012<sup>3</sup>".

Invero: "le ragioni che hanno indotto l'amministrazione a differenziare coloro che (pur non assunti entro il 2014) risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012, riservandogli una scelta con precedenza, non appaiono esenti da censure, considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellamento nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo l'applicazione delle stesse ad evidenti incongruenze (essenzialmente, docenti con punteggio assai bassi in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle GAE e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi <sup>4</sup>

\*\*\*

## II. SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 73 E 108, DELLA L. N. 107/15, NONCHÉ DEGLI ART. 399 E 440 DEL D. LGS. 297/94.

L'illegittimità dei provvedimenti impugnati consegue del resto anche dalla provvisorietà dell'assegnazione dei posti attribuiti con il piano straordinario di assunzioni introdotto dalla legge n. 107/2015, la quale, oltre ad essere affermata nel contratto di lavoro individuale stipulato dai docenti assunti in forza di tale legge, è chiaramente sancita dall'art. 1, comma 73, della legge 107/15, il quale testualmente prevede che "Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 98,

<sup>3</sup> Così: TRIB. CATANIA decreto Collegiale n. 18832/2018 del 17.5.2018, Pres. Dott.ssa Laura Renda, est. Dott.ssa Sonia Di Gesu, e in senso conforme: TRIBUNALE DI ROMA ord. 12.12.2016, TRIBUNALE DI ROMA sent. n. 2056 del 2.3.2017, TRIBUNALE DI RAVENNA ordinanza 3.02.2017, TRIBUNALE DI ROMA 9.3.2017, ord. n. 23310/2017, TRIBUNALE DI PAVIA ordinanza 27.04.2017, TRIBUNALE DI CATANIA ordinanza 25.07.2017, TRIBUNALE DI PISA ordinanza 21.09.2017, TRIBUNALE DI MESSINA ordinanza 10.08.2017, TRIBUNALE DI PAVIA sentenza 28.09.2017, TRIBUNALE DI RAVENNA sentenza n. 238/2017, TRIBUNALE DI ENNA ord. 5.10.2017, TRIB. ENNA sent. m. 152/18 del 14.3.2018, e TRIBUNALE DI SIRACUSA ordinanza n. 2516 del 24/04/2018, per cui "Dalla lettura del testo legislativo può dunque evincersi che unica priorità accordata dal legislatore in sede di mobilità riguarda gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 e trova ragione nell'essere stati tali soggetti assunti nei ruoli dell'amministrazione scolastica con il vecchio sistema di reclutamento e nell'avere gli stessi maggiore anzianità di ruolo. Non sono quindi previste ulteriori deroghe sistemiche al criterio meritocratico del maggior punteggio per la procedura di mobilità".

<sup>4</sup> Così: TRIB. RAVENNA, Giudice Dario Bernardi, ordinanza n. cronol. 436/2017 del 03/02/2017, la quale ribadisce che: "Dunque, a parte gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, la legge non prevede alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 rispetto ai soggetti provenienti dalle G.A.E.", e in senso conforme; TRIBUNALE DI PISA, in composizione collegiale, ordinanza del 21/09/2017, che ha ribadito come: "E' vero, infatti, che la legge accorda ai docenti provenienti da c.d. graduatorie di merito una preferenza, ma lo fa in relazione al piano straordinario di assunzione (art. 100 L. 107/15) e non in relazione alla mobilità che è cosa diversa (e infatti tale criterio non emerge nella norma sul piano straordinario di mobilità art. 108 L. 107/15). L'assunzione attiene al momento di costituzione del rapporto di lavoro che nell'ambito del piano straordinario di assunzioni previsti dalla "buona scuola" potette spiegare la preferenza per una determinata categoria di soggetti ritenuta, non senza ragione, meritevole di favore".



lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali. *Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali".*

**La ratio dello slittamento al 2016/17 dell'attribuzione dell'ambito territoriale di servizio definitivo ai docenti nominati nelle fasi B e C è, del resto, agevolmente individuabili proprio nella tutela, ai fini del rientro, dei docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015.**

L'attribuzione di una "*sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016*" (così espressamente definita in seno al **comma 108 del medesimo art. 1 della L. n. 107/15**) nei confronti di **tutto** il personale assunto nelle fasi B e C della L. n. 107, inoltre, costituisce significativa conferma della '*straordinarietà*' delle procedure di assunzione e dell'impossibilità di sottrarre dalla procedura di mobilità i posti assegnati (appunto provvisoriamente) a tale personale.

Alla medesima conclusione si perviene d'altronde anche in base all'art. **440 del T. U. n. 297/94**, il quale sancisce che **l'assunzione definitiva può essere disposta solo alla fine e in caso di esito positivo dell'anno di prova**. Considerato che, per ottenere l'assegnazione della sede definitiva, tutti i docenti neo immessi in ruolo devono obbligatoriamente superare l'anno di prova e presentare domanda di trasferimento (ossia di assegnazione della sede definitiva), risulta evidente che **fino a tale momento il MIUR doveva ritenere vacanti tali posti**.

Risulta pertanto altrettanto evidente che l'assunzione in ruolo dei docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso del 2012 assunti *ex lege* 107/2015 è avvenuta necessariamente su una sede non definitiva, per cui **i posti agli stessi assegnati in via provvisoria dovevano essere considerati a tutti gli effetti vacanti e quindi inseriti tra quelli assegnabili in base al piano straordinario di mobilità** ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015.

\*\*\*

### **III. SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 109, DELLA LEGGE N. 107/15.**

La contestata riserva di posti a favore dei soggetti assunti *ex lege* 107/2015 mediante scorrimento delle graduatorie di merito i pone in contrasto anche con la disposizione in

epigrafe la quale dispone che l'assegnazione iniziale, in quanto provvisoria, è del tutto irrilevante ai fini dell'attribuzione della sede definitiva, atteso che l'attribuzione della sede provvisoria al di fuori della regione per la quale il docente ha partecipato al concorso del 2012 è circoscritta temporalmente all'anno scolastico 2015/2016, mentre per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato vale la regola sancita dall'art. 1 comma 109, e cioè la necessaria inclusione dell'ambito territoriale di assunzione nella regione per la quale il docente ha concorso.

Il CCNI dell'8.4.16 e l'OM. n. 241/2016, nello stabilire l'**accantonamento**, a favore dei docenti assunti attingendo dalle graduatorie del 2012, dei posti **nella provincia di nomina provvisoria** si pongono quindi in evidente contrasto anche con l'art. 1, comma 109, lett. A) della legge n. 107/15, il quale stabilisce che l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale avviene *“mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo. La determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa. I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della regione per cui hanno concorso. “*

Risulta quindi ulteriormente comprovato il diritto della ricorrente al trasferimento, atteso che la norma in epigrafe conferma **l'assoluta irrilevanza dei posti di assegnazione provvisoria** laddove impone, anche in relazione ai docenti assunti *ex lege* 107/2015 attingendo dalle graduatorie del 2012, di fare esclusivo riferimento alla **regione nella quale i docenti hanno partecipato al concorso, a prescindere del luogo di prima e provvisoria assegnazione**.

\*\*\*

#### IV. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COST., NONCHÈ DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE NONCHÉ DEL PRINCIPIO GENERALE “PRIOR IN TEMPORE POTIOR IN IURE”. VIOLAZIONE

Il MIUR ha violato anche il **principio generale “*prior in tempore potior in iure*”**, essendo stata assunta l'attuale ricorrente prima dei docenti immessi in ruolo *ex lege* n. 107/2015, con conseguente maturazione del diritto alla mobilità nelle sedi vacanti prima della indizione della nuova procedura concorsuale.

L'Amministrazione pertanto non può trascurare, quando procede all'effettuazione di nuove assunzioni, a maggior ragione qualora effettuate in via straordinaria, le posizioni dei **soggetti già in precedenza assunti in via definitiva**, potendo essere effettuato il reclutamento di nuovo personale ai sensi dell'art. 97 della Cost. solo su posti effettivamente vacanti e rispondendo il previo esperimento delle procedure di mobilità ai principi di economicità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Per altro verso, l'attuale ricorrente aveva diritto ad essere preferita rispetto ai docenti che fossero risultati successivamente immessi in ruolo in via definitiva, in base alla nuova procedura straordinaria di assunzione bandita nel 2015, in base il **PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI IMPARZIALITÀ ED EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA** (consacrati negli artt. 97 della Cost. e 1 della l. n. 241/90), posto che **dalla regola giurisprudenziale che privilegia tra più graduatorie valide quella più remota e dall'obbligo dell'Amministrazione di mettere a concorso solo i posti risultanti effettivamente vacanti, si desume l'impossibilità di assegnare ulteriori posti, con una nuova tornata concorsuale, prima di ultimare procedura di mobilità del personale assunto con le precedenti procedure concorsuali<sup>5</sup>.**

Il diritto della ricorrente al trasferimento discende quindi anche dal fatto che ***“l'Amministrazione nell'attuare la fase B delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 NON HA RISPETTATO L'ORDINE SEQUENZIALE delle diverse fasi previsto dalla disciplina legislativa e contrattuale sopra richiamata, in tal modo realizzando una violazione non solo delle disposizioni ex lege n. 107/2015 ed ex CCNI 8/4/2016, ma anche dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della***

---

<sup>5</sup> Cfr. sul punto: Cons. St. Sez. VI 10.2.2010, n. 668, Consiglio di Stato, sez. VI, 27/04/2011, n. 2489, e Consiglio di Stato, sez. IV, 18/10/2011, n. 5611, per cui “il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo a un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento”.

## Costituzione”<sup>6</sup>.

Alla medesima conclusione si perviene del resto anche in quanto dai **tabulati pubblicati dall'Amministrazione convenuta** si evince che **a causa dell'accantonamento dei posti assegnati in via provvisoria ai candidati risultati idonei al concorso del 2012, risultano trasferiti negli ambiti indicati nelle domande dei ricorrenti, docenti aventi nelle graduatorie di mobilità un punteggio inferiore agli attuali ricorrenti, in stridente violazione del CRITERIO MERITOCRATICO del punteggio.**

Come rilevato dalla giurisprudenza infatti *“infatti non vi è dubbio che anche la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego, come tale basata sulla redazione di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi riconducibili a situazioni familiari e personali del richiedente in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi. Sicché **qualsivoglia deroga a detta regola avvenuta in forma di poteri discrezionali della P. A. inevitabilmente verrebbe a comportare la lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento**”<sup>7</sup>.*

Il Tribunale di **TERMINI IMERESE**, in analoga fattispecie, con sentenza 157/2019 ha pertanto rimarcato che *“[...] il principio del merito informa in generale qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità), e quindi, il criterio del punteggio resta comunque prioritario rispetto a quello dell'ordine delle preferenze, per cui (in assenza di titoli di precedenza) per ciascuna preferenza indicata prevale l'aspirante con il punteggio più elevato, mentre l'ordine delle preferenze diventa decisivo solo a parità di punteggio. Una diversa interpretazione della norma collettiva violerebbe anche il principio generale di scorrimento delle graduatoriefondato sul merito. La procedura di mobilità, infatti, costituisce una procedura concorsuale di impiego, basata sulla redazione di graduatorie e, quindi, lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione (Cass. 15212/13) e la violazione di tale principio dà luogo ad un'incertezza assoluta nelle modalità di assegnazione delle sedi, incertezza che contrasta con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento della P.A. (Cons. di Stato, Sez. IV, sent. 5611/11[...].*

\*\*\*

---

<sup>6</sup> Così: **TRIB. CATANIA ord. n. 8237/2018 del 03/03/2018**, dott.ssa Sonia Di Gesu, che sottolinea come *“La riserva in favore degli idonei del concorso 2012, inoltre, non trova fondamento nella L. n. 107/2015, che ... non contiene alcuna riserva nei riguardi degli idonei del concorso del 2012 ex art. 1 comma 96 lettera a) della L. n 107/2015”*. Cfr. in termini: **Tribunale di PADOVA sent. n. 604/2018 del 2.11.2018**, che ribadisce *“la priorità, per il personale assunto, come la ricorrente, in epoca antecedente all'entrata in vigore della normativa di riforma recata nella L. n. 107/2015, di partecipare alla mobilità prevista da quest'ultima in deroga al vincolo triennale di cui all'art. 399 TU Scuola) al fine di preservare i diritti quesiti maturati sotto la disciplina previgente”*.

<sup>7</sup> Così: **Trib. PORDENONE** Sentenza n. 95/2018 pubbl. il 21/11/2018, dott. Riccio.

Secondo l'univoco insegnamento della giurisprudenza, dunque, *“il citato accantonamento di posti, comportando la preferenza in favore di docenti – provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 e partecipanti nella Fase B3 – provvisti di un punteggio e di un’anzianità di servizio inferiori rispetto a quelli posseduti dalla ricorrente, appartenente alla Fase B2, deve ritenersi **lesivo del principio meritocratico** che – come ripetutamente statuito da questo Tribunale con plurime decisioni alle cui articolate motivazioni si fa espresso rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c. (si vedano, ad esempio, l’ordinanza del 25.7.2017, est. dott.ssa Musumeci, l’ordinanza del 30.1.2018, est. dott.ssa Di Gesu, la sentenza n. 1561 del 10.4.2018, est. dott.ssa Mirenda, la sentenza n. 3378 del 18.7.2018, est. dott.ssa Scardillo, l’ordinanza del 23.7.2018, est. dott. Di Benedetto, l’ordinanza collegiale del 16.4.2018, est. dott.ssa Mirenda, e l’ordinanza collegiale del 9.4.2018, est. dott.ssa Renda) – rappresenta il “**criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente**” (Corte Cost. n. 41/2011) <sup>8</sup>”.*

**Il diritto della ricorrente al trasferimento consegue quindi anche dal fatto che “la ricorrente risulta essere stata superata da colleghi aventi punteggi inferiori alla medesima nell’assegnazione della sede rispetto agli ambiti territoriali dalla medesima richiesti, ... in contrasto con il principio dell’IMPARZIALITÀ E DEL BUON ANDAMENTO DELLA AZIONE AMMINISTRATIVA in generale e particolare dell’art. 1, comma 108, della l. n. 107 del 2015, il quale stabilisce che l’ordine di preferenza è dato dal punteggio maggiore, sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l’anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell’interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi <sup>9</sup>”.**

---

<sup>8</sup> Così Tribunale di Catania ordinanza n. 1059 del 11/01/2019 e in senso conforme: TRIBUNALE DI ROMA – Giudice Monica Emili - sentenza n. 2056/2017 del 02/03/2017, la quale sottolinea come: il MIUR., “riservando una scelta con precedenza a coloro che risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso 2012, il che non trova alcun collegamento con il testo della l. 107/2015, conduce ai risultati che vengono in questa sede lamentati, e cioè al superamento da parte di docenti con punteggio più basso dei docenti collocati da anni nelle GAE con punteggi anche doppi rispetto ai primi. [...] La legge quindi non prevede alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012”. Cfr. inoltre TRIBUNALE DI ROMA ORDINANZA DEL 12/12/2016 E TRIBUNALE DI PAVIA ORDINANZA 27/04/2017 con cui il giudicante ha rimarcato che, a parte gli immessi in ruolo entro l’a.s. 2014/15, “nessuna preferenza si riscontra nel dettato normativo di cui alla L. n. 107/15 per i docenti provenienti da GM rispetto ai docenti delle Gae”.

<sup>9</sup> Così Tribunale di Roma 24.8.2107, ord. Est. dr. Mario De Ioris, e in senso conforme: Tribunale di Roma sent. n. 2056/2017, Sent. Est. dr. Emili, Tribunale di Roma sent. n. 90/2018 del 10.1.2018, est. Pangia, Tribunale di Roma sent. n. 1523/2018 del 28.2.2018, est. Pangia, e Tribunale di Ravenna, Sentenza n. 238/2017 del 27/06/2017, Est. dr. Bernardi, che ribadisce come la riserva a favore dei docenti assunti nell’as. 2015/16, mediante scorrimento delle graduatorie del 2012, “non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo l’applicazione delle stesse ad evidente incongruenze (essenzialmente, docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle G.A.E. e con

**V. SULLA NECESSARIA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 196, LEGGE 107/15, DEGLI ARTT. 40 E 63 DEL D. DLG. n. 165/2001 E DEGLI ARTT. 1339, 1418 E 1419 DEL COD. CIV.**

Da quanto sopra esposto risulta evidente che le disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale e i provvedimenti di accantonamento dei posti vacanti e disponibili in favore dei docenti provvisoriamente assunti nel 2015, mediante scorrimento dalle graduatorie del concorso del 2012, vanno disapplicate ex art. 63, comma 1, del D. Lgs. n. 165 del 2001 in quanto palesemente illegittimi.

Avverso il diritto della ricorrente al trasferimento nella sede richiesta non possono richiamarsi neppure **le disposizioni contenute nel CCNI per la mobilità** del personale docente siglato in data 8/4/2016 in quanto **nulle ex art. 1418 del c.c.** e comunque inapplicabili, poiché **l'art. 1, comma 196, della legge n. 107/15** sancisce che *"196. Sono INEFFICACI le norme e le procedure contenute nei CONTRATTI COLLETTIVI, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge."*

**Come evidenziato nei precedenti paragrafi il CCNI dell'8.4.2016 ha infatti:**

- a. **violato le regole sulla mobilità** contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nell'art. 1 della L. n. 107/2015, che imponevano di attribuire tutte le sedi di servizio in base al punteggio raggiunto per titoli ed anzianità,
- b. **precluso alla ricorrente la possibilità concorrere per l'assegnazione di tutte le sedi**, ivi comprese quelle provvisoriamente assegnate ai docenti inseriti come meri idonei nelle graduatorie di merito del 2012 e assunti solo *ex lege* 107/2015, nonostante tali **posti** fossero **disponibili nell'organico di diritto** fino al superamento dell'anno di prova e dell'adozione dei provvedimenti di assegnazione definitiva,
- c. **assegnato in via definitiva i posti**, prima dell'espletamento delle procedure di **mobilità**, **in violazione dei principi di legalità e buon andamento della PA.**
- d. **violato i principi di imparzialità**, introducendo irragionevolmente una situazione di privilegio in favore di una categoria di docenti (personale non vincitore di concorso) che non rientra tra quelle ritenute meritevoli di alcuna tutela preferenziale **né per ragioni**

---

*punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi) ... a parte gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, la legge non prevede alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 rispetto ai soggetti provenienti dalle G.A.E. (analogamente Tribunale Roma, ordinanza ex art. 700 c.p.c. depositata dalla ricorrente, confermata nel merito dalla sentenza n. 3635/2017 e da altre sentenze depositate all'udienza odierna: Trib. Roma n. 5541/2017 e n. 2056/2017)".*

**assistenziali** (non rientrando tra le categorie protette dall'art. 38 della Cost.), **né di merito** (avendo minori titoli e minore anzianità lavorativa e anagrafica dei docenti assunti con il sistema ordinario di reclutamento), **né legate al principio del pubblico concorso di cui all'art. 97 della Cost** (si tratta infatti di soggetti che non hanno vinto un concorso pubblico, tramite l'ordinaria modalità prevista dal costituente, bensì di soggetti stabilizzati in via straordinaria per mero scorrimento della graduatorie in cui erano inseriti come semplici idonei),

- e. **sconvolto il criterio meritocratico del punteggio**, privilegiando docenti neoassunti con una procedura straordinaria in danno dei vecchi immessi in ruolo, indubbiamente meritevoli di maggiore tutela in quanto assunti in via ordinaria e in possesso di maggiore anzianità di servizio e titoli.

**L'accertato contrasto** delle disposizioni contenute nel CCNI sulla mobilità del personale docente del 08.04.2016 **con le superiori di legge** comporta pertanto la nullità delle disposizioni contrattuali e la loro sostituzione di diritto con le disposizioni di legge che prevedono il diritto di precedenza dei docenti assunti in via ordinaria anteriormente all'avvio delle procedure straordinarie di stabilizzazione (introdotte dalla l. n 107/2015), in conformità a quanto statuito dagli **artt. 1339 e 1418/1419 c.c. e dell'art. 40, comma 1, ultimo capoverso** (*"Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della **mobilità** e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge"*) e **comma 3 quinquies** (*"Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile"*) **del D. Lgs. 165/01.**

In sintesi, **"il CCNI e la conseguente O.M. 241/2016 DELL'8.4.2016 APPAIONO PARZIALMENTE ILLEGITIMI E VANNO CONSEGUENTEMENTE DISAPPLICATI** in parte qua, giacché in contrasto con la disciplina legislativa - di rango superiore - che contempla una priorità in sede di operazioni di mobilità unicamente in favore degli assunti nell'anno scolastico 2014/2015, ma non già in favore dei docenti assunti dalle graduatorie degli idonei del concorso 2012<sup>10</sup>".

---

<sup>10</sup> Così: Trib. Catania, decreto Collegiale n. 18832/2018 del 17.5.2018, Pres. Dott.ssa Laura Renda, est. Dott.ssa Sonia Di

**SULL'ASSEGNAZIONE DELLA RICORRENTE NEI PRIMI AMBITI RICHIESTI, ANCHE IN SOPRANNUMERO.**

Per ragioni di completezza si rileva, infine, che il richiesto provvedimento comporta solo l'obbligo delle Amministrazioni scolastiche convenute, ciascuna per la propria competenza, di rivalutare la domanda di mobilità prodotta dall'odierna ricorrente nel rispetto dei menzionati principi nonché di adottare tutti gli atti e provvedimenti consequenziali al riconoscimento del preteso diritto con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017.

Sotto altro profilo, la recente giurisprudenza, intervenuta su analoghi casi, ha sancito la possibilità per il docente, una volta accertata l'illegittimità della procedura di mobilità, di essere assegnato negli ambiti prioritariamente richiesti anche in soprannumero, soprattutto quando, come nel caso di specie, la docente non rivendichi una determinata sede di servizio, ma un Ambito Territoriale (Tribunale di Vercelli ordinanza del 03/01/2017).

\*\*\*

Per tutti questi motivi, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

**CONCLUSIONI**

piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

- 1. accertare e dichiarare la parziale illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia** del CCNI sulla mobilità del personale docente del 08.04.2016 e disapplicare l'O.M. 241 dell'8.04.2016, nei limiti di interesse,
- 2. accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente al trasferimento (per assegnazione definitiva di sede), a far data dall'a.s. 2016/17, o con la diversa decorrenza di legge, in uno degli ambiti richiesti ricompresi nella provincia di Agrigento (Sicilia 003, 001, 002), anche in soprannumero, seguendo l'ordine delle preferenze espresse nella domanda di mobilità 2016, tenuto conto del punteggio e dei posti disponibili nei vari ambiti richiesti, al netto degli accantonamenti per idonei del concorso a cattedra del 2012

---

Gesu, e, in senso conforme, Tribunale di ROMA 12.12.2016, ord. 126364/2016, est. Emili, Tribunale di PAVIA, ord. 27.4.2017, est. Onello, Tribunale di Roma sent. n. 5541/2017 del 9.6.2017, Tribunale di ENNA ord. 31.7.2017, est. Balsamo, Tribunale di MESSINA ord. 10.8.17, est. Bellimo, Tribunale di Roma ordinanza 24.08.2017, est. dott. De Ioris, Tribunale di PARMA, ord. 9.11.2017, est. Pacarelli, Tribunale di PORDENONE sent. 12.10.2017, Tribunale di RAVENNA, sent. n. 359/2017 del 21.11.2017, Trib. CATANIA del 6.12.17, est. dott. Musumeci, Tribunale di Roma sent. n. 1519/2018 del 28.2.2018, Tribunale di PADOVA sent. n. 189/2018 del 29.3.2018, e Tribunale di SIRACUSA ordinanza n. 2516 del 24/04/2018, per cui *"Dalla lettura dell'art. 1 della l. n. 107/2015 può evincersi che unica PRIORITÀ accordata dal legislatore in sede di mobilità riguarda gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 e trova ragione nell'essere stati tali soggetti assunti nei ruoli dell'amministrazione scolastica con il vecchio sistema di reclutamento e nell'avere gli stessi maggior anzianità di ruolo. Non sono quindi previste ulteriori deroghe sistemiche al criterio meritocratico del maggior punteggio per la procedura di mobilità"*.



3. condannare le Amministrazioni convenute, anche in via solidale, ad adottare tutti i provvedimenti consequenziali.

\*\*\*\*\*

#### **RICHIESTA AUTORIZZAZIONE NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI**

I sottoscritti difensori, ai fini della notifica del presente ricorso a eventuali altri controinteressati

#### **CONSIDERATO CHE**

la notificazione nei modi ordinari risulterebbe estremamente difficile stante il numero rilevante dei destinatari (ai nominativi già individuati in ricorso potrebbero aggiungersi gli altri candidati aventi il medesimo interesse della ricorrente alla sede);

la notifica per pubblici proclami *ex art. 150 c.p.c.* non si ritiene idonea al raggiungimento dello scopo

**CHIEDONO CHE LA S.V. ILL.MA**

**VOGLIA**

**AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO**

■ NEI CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE, rimettendone copia all'Avvocatura Generale dello Stato;

■ NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI, attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR:

a) DI UN AVVISO SINTETICO DAL QUALE RISULTI:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- l'indicazione delle amministrazioni intime;
- un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come tutti gli insegnanti di scuola primaria partecipanti alla mobilità 2016/17 che hanno ottenuto una sede in un ambito ricompreso all'interno della provincia di Agrigento (Ambiti Sicilia 001, 002, 003) o anche altri candidati aventi il medesimo interesse della ricorrente alla sede;

b) DEL TESTO INTEGRALE DEL RICORSO;

c) DEL DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA.

\*\*\*

## **SI DEPOSITANO I SEGUENTI DOCUMENTI**

1. CCNI mobilità a.s. 2016/2017;
2. Attestazione sede di servizio;
3. Contratto di assunzione a tempo indeterminato;
4. Abilitazione;
5. Domanda di mobilità a.s. 2016/2017;
6. Domanda di mobilità con attribuzione del punteggio;
7. Bollettino movimenti scuola primaria Agrigento;
8. Ordinanza Tar Lazio n. 5739/18
9. Ordinanza Tar Lazio n. 5740/18
10. Ordinanza Tar Lazio n. 5741/18
11. Ordinanza Tar Lazio n. 5742/18
12. O.M. 241/2016;
13. Provvedimento di ottemperanza ordinanze Tar Lazio ATP Agrigento;
14. Provvedimento di ottemperanza ordinanze Tar Lazio ATP Palermo

File PDF contenente scansione del C.U. di € 259,00

\*\*\*\*\*

**Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.**

\*\*\*\*\*

**Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato e pertanto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), e comma 3, d.p.r. n. 115/2002, il predetto contributo ammonta ad € 259.**

\*\*\*\*

*Salvis iuribus*

Monreale, li 10.02.2020

Avv. Fabio Ganci